

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.1 Data 15.01.2025	OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2025/2027
--	---

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di gennaio, l'organo di revisione economico finanziario Rag. Michele Raimondo Mura, nominato con delibera di C.C. n. 46 del 18/10/2024, ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di G.C. nr. 3 del 14/01/2025 avente ad oggetto "**VARIAZIONE URGENTE DI COMPETENZA E DI CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.**";

Vista

1. La Deliberazione Consiliare n. 29 del 30/07/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e la relativa nota di aggiornamento approvata con Deliberazione Consiliare n. 62 del 19/12/2024;
2. La Deliberazione Consiliare n. 63 del 19/12/2024 con la quale è stato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
3. La Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2025

ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo di amministrazione	CO	€ 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€ 4.924,98	
	CA	€ 4.924,98	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 4.924,98
	CA		€ 4.924,98
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 20.453,44
	CA		€ 20.453,44
Variazioni in diminuzione	CO	€ 15.528,96	
	CA	€ 15.528,96	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 4.924,98	
	CA	€ 4.924,98	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 20.453,44	€ 20.453,44
	CA	€ 20.453,44	€ 20.453,44

ANNI 2026/2027

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 730,47
Variazioni in diminuzione	CO	€ 730,47	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 730,47	€ 730,47

Relativamente alle future entrate derivanti dai Trasferimenti PNRR, il Revisore invita a prevedere sempre le eventuali variazioni in autonomi atti distinti dalle restanti variazioni.

Il Revisore invita sempre tutti i responsabili, relativamente ai trasferimenti a valere sul PNRR, ognuno per la propria competenza, al rispetto scrupoloso e puntuale delle regole fissate da Leggi, Circolari e Faq, per il preciso sviluppo dei progetti, onde evitare che anomalie nei procedimenti possano determinare il mancato riconoscimento dei trasferimenti con conseguenti gravi danni patrimoniali all'Ente.

Si ricorda che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
- Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
- Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
- I controlli di regolarità amministrativo e contabile;

La Circolare del MEF/RGS n. 28 del 04 luglio 2022 "PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative";

- L'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;

- La circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 "PNRR -Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021;

- Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento".

- la Faq n. 3 della RGS;

- la circolare del MEF n.29 del 26/07/2022 e la circolare MEF n. 30 del 11/08/2022;

Si ricorda che Il PNRR impone di adeguare gli strumenti di programmazione e la stessa Ragioneria generale dello Stato lo ribadisce con la circolare n. 29/2022.

A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel "piano triennale delle opere pubbliche" e nel "piano annuale dei lavori" in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Si ricorda inoltre la Faq n. 3 della RGS la quale specifica che "le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi" nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda che alla circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 "PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR, sono allegate le Linee guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS.

La circolare MEF/RGS n. 40 del 05 dicembre 2022 "PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi.", congiuntamente alle Linee Guida allegate, fornisce alle Amministrazioni centrali titolari di programmi e interventi del Piano, nonché responsabili del monitoraggio degli interventi e dei programmi e della verifica dell'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011 (BDAP/MOP), indicazioni specifiche per adempiere al meglio a questo ruolo nel rapporto con i soggetti attuatori, ovvero i titolari degli interventi. La piena attuazione di quanto riportato in questo documento è quindi condizione imprescindibile per il corretto monitoraggio degli investimenti ricompresi nel PNC.

Publicati i chiarimenti della Ragioneria dello Stato concernente la metodologia per rendicontare le opere interessate dal Fondo per il caro materiali su Regis.

Il Revisore sottolinea che sono state pubblicate le faq, disponibili sulla parte riservata del sito Area Rgs, che affrontano diversi fondamentali aspetti relativamente ai contributi FOI e PNC.

Si ricorda relativamente all'obbligo di apposizione dei **relativi loghi del PNRR**, sulle indicazioni operative in tema di informazione, comunicazione e pubblicità tutti i soggetti attuatori devono provvedere a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando il logo dell'Unione con esplicito riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU; gli stessi devono essere apposti anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

Per l'estrema importanza si ricorda la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.35 del 22/12/2023 avente ad oggetto "**Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0**" e recante l'aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con nota RGS prot. 238431 in data 11 ottobre 2022.

Nella Circolare si riporta che "**Il nuovo documento aggiorna ed integra i contenuti della strategia antifrode, sulla base di diversi elementi, tra cui le principali novità normative intervenute nelle materie di riferimento, l'esperienza acquisita nel corso del primo anno di attuazione della Strategia, il proficuo e continuo confronto con i competenti Organismi di controllo nazionali ed europei. Per la stesura del documento sono stati presi in considerazione anche i contributi forniti da alcuni stakeholders istituzionali aventi competenza in materia (Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC, Guardia di Finanza, Comitato nazionale Lotta Antifrode - COLAF, Banca d'Italia - UIF, Corte dei Conti nazionale).**"

Si invita pertanto l'Ente, titolare di Misure PNRR, a recepire tempestivamente i contenuti del nuovo documento all'interno delle proprie "strategie antifrode settoriali" relative agli interventi PNRR di rispettiva competenza.

La suddetta circolare chiarisce che "**I contenuti del documento vanno, inoltre, recepiti, negli elementi di pertinenza, anche a livello di manualistica operativa delle misure PNRR a titolarità di ciascuna Amministrazione (es: Linee guida per i Soggetti attuatori, Manuale delle procedure di controllo, ecc.), adeguando, se del caso, i relativi sistemi di gestione e controllo.**

Ciascuna Amministrazione titolare di misure PNRR è, altresì, invitata a monitorare costantemente l'attuazione della Strategia antifrode, riferendo i relativi esiti nel corso degli incontri della Rete dei referenti antifrode, evidenziando in tale sede anche eventuali criticità attuative e proposte di modifica e miglioramento che saranno tempestivamente sottoposte ad analisi ed approfondimenti da parte della Rete, anche mediante l'istituzione di sottogruppi di lavoro ad hoc".

Il Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2024 ha approvato il Decreto legge concernente «**Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR**», che richiede ai soggetti attuatori di accelerare il caricamento su ReGiS della spesa pagata.

- Si richiama in modo esplicito il conseguimento nei tempi prefissati dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali fissati per la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr. È obbligo per i soggetti attuatori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di aggiornare sul sistema informatico ReGiS, l'avanzamento procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento realizzato alla predetta data. In caso di incoerenza tra il procedurale e finanziario il Rup deve motivarne le ragioni. «L'omesso o l'incompleto conseguimento degli obiettivi», comporterà per l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento l'obbligo di restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.
- Vi dovrà essere la precisa coerenza tra il Bilancio ed i dati riportati a sistema ReGiS.
- Importante è il riconoscimento dell'anticipazione iniziale erogabile in favore dei soggetti attuatori, di norma pari al 30% del contributo assegnato, che dovrà obbligatoriamente rispondere al corretto avvio delle procedure propedeutiche alla fase operativa.
- L'articolo 35 rubricato «**Disposizioni in materia di investimenti strutturali – Piccole Opere**», il quale modifica, integra e abroga diversi commi della legge n. 160 del 2019. Nello specifico, l'attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull'inserimento, nel sistema di

monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.

- Altro dato importante, concerne il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori, il contributo riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è revocato, in tutto o in parte, con il decreto del ministero dell'Interno da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori comporta la revoca del contributo con decreto del ministero dell'Interno da emanarsi entro il 30 giugno 2026.

Il Revisore segnala che la Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente

Il finanziamento delle "piccole opere" dei Comuni, ora proveniente da vecchi stanziamenti nazionali anziché dal Pnrr, porta nuove regole procedurali. Entro il 31 dicembre 2025, le opere finanziate dal 2020 al 2024 devono essere completate. Le nuove regole includono l'utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori e un sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi, con il Regis confermato come sistema di monitoraggio e rendicontazione. Entro il 30 aprile, tutti i Codici unici di progetto del 2020-24 devono essere inseriti nel Regis, pena la revoca del contributo. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà il recupero dei contributi erogati dal ministero dell'Interno. I Comuni destinatari dei contributi devono alimentare integralmente il sistema entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto Pnrr. All'avvenuta aggiudicazione dei lavori, i municipi riceveranno il 50% del contributo, mentre il resto è subordinato all'invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Si ricorda la nuova Circolare RGS sul rispetto dei tempi di pagamento (circ. 25 del 15 maggio 2024) con la quale la RGS effettua una ricognizione degli adempimenti normativi a carico delle amministrazioni e fornisce istruzioni operative al riguardo, ricordando l'importanza del monitoraggio dei tempi di pagamento e della corretta alimentazione della PCC.

Si ricorda la Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 avente ad oggetto "**Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.**"

Il "Protocollo Unico di Colloquio RGS" reca il tracciato unico per il monitoraggio delle misure PNRR e degli interventi relativi ai progetti di investimento pubblico finanziati dai Fondi europei, dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e da altre fonti nazionali della politica di coesione per il periodo 2021-2027. Tale documento definisce le informazioni per le quali le Amministrazioni devono assicurare, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto e delle procedure di attivazione degli interventi. Al fine di fornire alle Amministrazioni responsabili le informazioni necessarie per la trasmissione puntuale dei dati e la gestione del colloquio tra i sistemi informativi locali e il sistema ReGIS quale sistema nazionale di monitoraggio, si rendono disponibili la versione aggiornata del Protocollo Unico di Colloquio (v. 4.0), Tabelle di contesto versione 2.0 e Controlli di validazione versione 1.0.

Si ricorda che è diventato operativo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), firmato il **6 dicembre del 2024**, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attivazione dei trasferimenti delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come "DI Omnibus". Per accelerare i pagamenti, le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR, possono trasferire fino al 90% del costo dell'intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali. Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi.

Si ricorda altresì il Decreto-Legge 31 dicembre 2024, n. 208 "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Con il presente provvedimento e valutata la straordinaria necessità e urgenza organizzativa per fronteggiare particolari emergenze, il Governo dispone le seguenti misure in materia.

Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza quali:

1. Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;
2. Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
3. Disposizioni urgenti in materia di protezione civile;
4. Disposizioni urgenti in materia di lavoro;
5. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
6. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche;
7. Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

Ai fini della gestione della cassa vincolata niente cambia rispetto a quanto stabilito dal Tuel all'art. 195 e dall'allegato 4/2 Dlgs 118/2011 dove già si prevede la gestione delle entrate con specifico vincolo di destinazione. Anche le risorse del Pnrr possono essere gestite, come per le altre risorse vincolate, in un'unica cassa che deve essere monitorata costantemente per ogni categoria di entrata nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta **"Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.**

Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l'entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull'impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall'accertamento dell'entrata vincolata.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DI 7 maggio 2024, n. 60 "Coesione", che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del DI 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E' stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili a prestare sempre la massima attenzione.

Il Revisore relativamente ai tempi di pagamento ricorda inoltre che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti e gli uffici preposti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- il rispetto degli equilibri finanziari;
- il rispetto degli equilibri di cassa;
- le ragioni della variazione.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Si raccomanda sempre

- a) Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- b) Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- c) Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all'insorgere di passività future;
- d) di modificare il D.U.P.;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di Bilancio di cui all'oggetto.

Il Revisore ricorda che ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, **salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti** e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il Revisore pertanto esorta vivamente a rispettare i termini per la ratifica degli atti.

**L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Rag. Michele Raimondo Mura**

